

REGIONE CALABRIA**RELAZIONE AL CALENDARIO VENATORIO 2021 – 2022**

La presente relazione costituisce e integra le motivazioni delle determinazioni assunte con il Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2021-2022 con la finalità di esplicitarne e motivarne le scelte.

Quanto disposto nell'allegato calendario è frutto di una serie di momenti concertativi che si sono svolti a livello di Consulta Faunistico – Venatoria Regionale, alla presenza, quindi, delle parti interessate tra cui, in particolare, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, agricole e delle associazioni venatorie.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

In particolare, a seguito dell'emergenza Covid-19 e delle inerenti prescrizioni, oltre alle riunioni della Consulta Faunistico-Venatoria del 16 Marzo e del 6 Giugno 2021, si è attivata la consultazione attraverso la modalità telematica dal 27 aprile al 05 maggio 2021, ciò ha consentito di raccogliere e valutare istanze, proposte e contributi, anche rispetto ai quali si è proceduto a definire:

- a. le singole date di apertura e chiusura al prelievo venatorio delle specie cacciabili oltre che gli orari di esercizio venatorio;
- b. le specie cacciabili;
- c. i limiti di carniere;
- d. le modalità di caccia;
- e. i periodi di addestramento ed allenamento cani.

Il momento concertativo, condotto come già palesato, in presenza di portatori di interesse contrapposti, è culminato nella proposta

di calendario venatorio che è stato successivamente inviato all'ISPRA, ai sensi di quanto previsto a norma sia della L. 157/92 che dalla L.R. 9/96 al fine di acquisirne il parere obbligatorio ma non vincolante.

Al riguardo è da premettere in via generale, così controdeducendo alle considerazioni introduttive dell'Ispra, che il disposto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, per granitica affermazione della Corte Costituzionale (a partire dalle sentenze n. 536/2002 e n. 226/2003 fino alla più recente sentenza n. 7/2019), costituisce lo "standard minimo e uniforme di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni, nell'esercizio della loro potestà legislativa in

materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela (ex plurimis sentenze n. 278, 116 e 106 del 2012)" -

Quindi l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e del rispetto del principio di precauzione è sempre garantita dai calendari faunistico venatori stagionali che risultino conformi al comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 ovvero alle più restrittive disposizioni che le Regioni abbiano assunto nell'esercizio della loro potestà legislativa residuale.

Con il calendario faunistico venatorio 2021-2022 la Regione ha adottato termini e modalità della caccia più restrittivi rispetto a quelli fissati dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e quindi l'Ispra con il proprio parere, solo obbligatorio, non può dettare limitazioni ulteriori dell'attività venatoria che a tutto concedere possono assurgere a meri suggerimenti e/o auspici non vincolanti e non tutelabili in sede di giustizia amministrativa.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Infatti, l'Ispra non è legittimata a sostituirsi alle Regioni nella redazione dei calendari venatori per introdurre (ulteriori quanto inutilmente esasperate) limitazioni ai periodi di caccia stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, tantomeno assumendo a presupposto il comma 1 bis che pone il divieto dell'esercizio venatorio durante la migrazione prenuziale e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

La disposizione di cui al comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 è di tutta evidenza norma priva di contenuto dispositivo in quanto non individua, specie per specie, le rispettive decadi di inizio della migrazione prenuziale. Sicché il solo fatto che, pur dopo l'introduzione del comma 1 bis (art. 42 L. Comunitaria n. 96/2010), la calendarizzazione di cui al comma 1 sia rimasta immutata (anche dopo la L. Comunitaria n. 122/2016 che pure ha ulteriormente modificato la L. 157/1992), dimostra che i periodi di caccia consentiti specie per specie non violano detto divieto.

In altri termini il Legislatore nazionale, decidendo di mantenere inalterato il comma 1, che stabilisce per l'Italia le specie cacciabili e i relativi periodi, pur dopo l'introduzione del comma 1 bis, ha evidentemente ritenuto che la calendarizzazione della caccia fosse già particolarmente prudentiale e rispettosa del principio di precauzione senza alcun pericolo di violazione del divieto durante la migrazione prenuziale e la nidificazione.

Infatti il comma 1 bis è stato introdotto nel corpo dell'art. 18 L. 157/1992 dall' art. 42 Legge Comunitaria n. 96/2010) solo quale limite alla facoltà delle Regioni di ampliare dal 31 gennaio al 10 febbraio i periodi di caccia stabiliti, specie per specie, dal comma 1. Ne è riprova il fatto che con il comma 1 bis è stato contestualmente integrato il comma 2 dell'art. 18 L. 157/1992 prevedendosi, nell'ultima sua parte, che le Regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i periodi di caccia previa obbligatoria acquisizione del parere dell'Ispra che in questo caso e solo in questo caso diventa altresì vincolante (*“Le Regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Ispra al quale devono uniformarsi”*).

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Dunque, non è dato all'Ispra, quale organo consultivo, la potestà di variare la calendarizzazione della caccia stabilita dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 suggerendo limitazioni e divieti che il comma 1 bis pone invece con esclusivo riferimento alla decade dal 1 al 10 febbraio (TAR Toscana, Sez. II, 30.6.2020 n. 848).

Quel che si vuol significare, secondo la corretta esegesi logico-sistematica dell'art. 18 L. 157/1992, è che il comma 1 bis non incide sulla calendarizzazione della caccia di cui al comma 1, rimasta invariata, bensì esclusivamente sulla facoltà delle Regioni di estendere i periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio decade questa in cui il Legislatore ha ritenuto che si registri in Italia l'inizio della migrazione prenuziale. Per questo, in relazione a tale eventuale estensione dell'attività venatoria, del parere dell'Ispra, oltreché l'obbligatorietà, è stata prevista anche la vincolatività come stabilito nell'ultima parte del comma 2 non a caso introdotto appunto in contestualità al comma 1 bis.

La cartina di tornasole è data dal comma 4 dell'art. 18 L. 157/1992 che, riconfermata quale *“norma che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente”* (Corte Costituzionale 6.12.2019 n. 258), in sede di pubblicazione dei calendari venatori stagionali impone alle Regioni il rispetto dei commi 1, 2 e 3 ma non anche del comma 1 bis.

Infatti, il rispetto del divieto di caccia durante il periodo della migrazione prenuziale (e della nidificazione) trova piena tutela ed è assicurato:



- dalla calendarizzazione di cui al comma 1 rimessa al Legislatore nazionale;
- da eventuali determinazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle Politiche Forestali, sentito il Ministero dell'Ambiente, ai sensi del comma 3;
- dal comma 2 che (prima parte) obbliga le Regioni al rispetto della calendarizzazione di cui al comma 1 e, quanto a eventuali estensioni dei periodi di caccia dal 31 gennaio al 10 febbraio (seconda parte), al parere obbligatorio e vincolante dell'Ispra .

Il Legislatore, decidendo di mantenere inalterato il comma 1 pur dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992, ha ritenuto che tali due commi non divergano ma si integrino senza di che sarebbe data una inammissibile interpretazione confliggente della stessa norma. In conseguenza laddove le Regioni, in sede di pubblicazione dei provvedimenti di calendarizzazione venatoria stagionale, rispettino, come nella fattispecie, il comma 1 automaticamente e al contempo rispettano anche il disposto del comma 1 bis.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Quindi il parere dell'Ispra, nell'individuare anticipate decadi di inizio della migrazione prenunziale e in conseguenza vedere anticipata la chiusura della caccia alle specie migratorie rispetto ai termini stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992, si traduce in un esercizio di potere legislativo che non è riconosciuto all'Istituto che deve limitarsi (i) a svolgere la mera funzione consultiva di verifica del rispetto da parte delle Regioni, in sede di calendarizzazione dell'attività venatoria stagionale, dello standard minimo di garanzia appunto rappresentato dalla calendarizzazione del ridetto comma 1 ovvero della più restrittiva legislazione regionale; nonché (ii) intervenire in modo vincolante a vietare l'estensione dei periodi di caccia nella decade dal 1 al 10 febbraio.

Al contrario il parere dell'Ispra, rifacendosi al comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992, non può spingersi a coartare la calendarizzazione regionale dell'attività venatoria introducendo limitazioni all'arco temporale 1 settembre - 31 gennaio giacché questo è rimesso in via esclusiva al Legislatore nazionale ovvero al Legislazione regionale in via residuale ovvero, in via d'urgenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Regioni possono apportare discrezionali modifiche più restrittive dell'esercizio venatorio con riferimento alle proprie caratteristiche territoriali e a singole specie di fauna ma, allorquando



rispettose dell'arco temporale 1 settembre - 31 gennaio, non sono tenute né a motivare né ad adeguarsi al parere obbligatorio ma non vincolante dell'Ispra laddove questo assuma a presupposto la disposizione del comma 1 bis dell'art. 18 L. 157/1992 che afferisce solo alla decade 1-10 febbraio.

Sempre in via generale, la Regione non può ignorare che nel parere dell'Ispra sul calendario faunistico venatorio 2021-2022 mancano valutazioni contestualizzate alla realtà territoriale calabrese e soprattutto, come invece impone il comma 3 dell'art. 7 L. 157/1992, non sono espressi quali dati sarebbero stati assunti dall'Istituto specificamente riferiti al territorio calabrese, ne' quali sarebbero state le collaborazioni dell'Istituto con omologhi Istituti stranieri di Stati di diretto riferimento del territorio calabrese, ne' quali sarebbero stati i contributi richiesti dall'Istituto alle Università e ad altri Organismi di ricerca calabresi, ne' quali sarebbero state le verifiche effettuate dall'Istituto sui risultati delle ricerche e dei monitoraggi effettuati dalla Regione Calabria sul proprio territorio (TAR Toscana, Sez. II, 30.6.2020 n. 848).

Quindi il parere reso dall'Ispra esula da un'effettiva funzione consultiva perché in realtà appare volto a sostituirsi al Legislatore nazionale e regionale al non condivisibile scopo di riscrivere il comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e la L.R. n. 9/1996.

Valga ulteriormente sottolineare che è incontestato e incontestabile che l'Ispra non è organizzata per Unità Operative Tecniche Consultive decentrate che rappresentano il presupposto inderogabile, perché così stabilito dal comma 2 dell'art. 7 L. 157/1992, per fornire alle Regioni supporto nella pianificazione dell'attività venatoria; e anche ad ammettere che non sia da pretendere l'istituzione di tante Unità decentrate quante sono le Regioni appare tuttavia indubbia, per dare un senso alla disposizione di legge, la necessità per l'Ispra di organizzarsi in un adeguato numero di Unità decentrate che operino sul variegato territorio italiano per averne piena e attendibile cognizione.

Ne' l'Ispra può omettere una esaustiva motivazione delle ragioni scientifiche, men che meno senza la precisa indicazione dei dati assunti con specifico riferimento al singolo territorio regionale, che giustificerebbero il dover venire meno per la Regione al rispetto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 quando l'attenersi a tale disposizione, come visto, non solo è obbligatorio ai sensi del

comma 4 della stessa disposizione ma altresì è da solo sufficiente a legittimare le determinazioni regionali.

A fronte del chiaro disposto del comma 4 dell'art. 18 L. 157/1992 nel caso in cui la Regione rispetti, in sede di calendario venatorio stagionale, l'arco temporale 1 settembre-31 gennaio di cui comma 1 ovvero le più restrittive norme regionali il parere dell'Ispra assume carattere meramente interlocutorio (di pari valore dunque dei contributi eventualmente resi da Università e/o Organismi di ricerca) come deducibile alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 332/2006.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

In questo delineato quadro normativo le più recenti e attendibili risultanze scientifiche smentiscono il parere dell'Ispra (Cons. St. Sez. III 7182/2019) e dimostrano inequivocabilmente che l'inizio della migrazione prenuziale delle specie migratorie è da individuarsi anche in Calabria tra l'ultima decade di febbraio e la prima decade di aprile così che risulta, anche per questa via, la perdurante e piena attendibilità della calendarizzazione dell'attività venatoria come regolamentata dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 che il calendario faunistico 2020/2021 della Calabria ha più che rispettato.

Al riguardo l'Ispra non ha segnalato alcuna violazione del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 e della L.R. n. 9/1996.

Fatta questa debita premessa in linea generale, la Regione ha tuttavia esaminato i suggerimenti dell'Ispra, molti dei quali, ancorché non vincolanti, sono stati discrezionalmente condivisi e fatti propri in fase di stesura definitiva del calendario faunistico **venatorio 2021-2022**, tra cui:

- chiusura della caccia al fagiano il 30 novembre;
- sospensione della caccia al moriglione;
- adeguamento degli archi temporali per le specie cacciate in preapertura o nel posticipo al 10 febbraio;
- limitazione dei carnieri giornalieri e stagionali per tutte le specie;
- caccia esclusivamente da appostamento nelle giornate e per tutte le specie autorizzate in preapertura ad eccezione dei giorni 11 e 12 settembre alla quaglia,



per la tortora nel mese di settembre e nel periodo 20 gennaio – 10 febbraio per ghiandaia e cornacchia grigia

La Regione ha peraltro mantenuto le scelte concertate in fase istruttoria quali capisaldi per l'emanazione del calendario venatorio nel pieno rispetto della legislazione vigente e valutate tenendo conto di una pluralità di fattori autoctoni specificamente legati al proprio territorio anziché quelli generalisti assunti nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" che peraltro non tiene conto delle sopravvenute Leggi Comunitarie n. 96/2010 e n. 122/2016.

Si evidenzia oltretutto che Ispra utilizza, per la classificazione delle specie di avifauna, le definizioni SPEC, dell'ente privato "BirdLife International" mentre sono disponibili i documenti ufficiali della Commissione Europea. Questo riferimento non può quindi essere ritenuto unicamente valido mentre lo sono quelli dei riferimenti ufficiali, come il Report Articolo 12 degli Stati Membri, la Red List of European Birds 2015, e la classificazione IUCN per che per molte specie è oggi aggiornata al 2019, così come i dati riguardanti gli uccelli acquatici proposti da Wetlands International e fatti propri dal Segretariato dell'Accordo AEWA (<http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>), insieme a quelli riguardanti l'Italia, anch'essi aggiornati al 2018 (Zenatello et al., 2020-<https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>).

La Regione Calabria ha adottato dunque il proprio calendario faunistico venatorio 2021-2022 nel pieno rispetto dello standard minimo e uniforme di tutela della fauna ponendo regole volte a preservare il patrimonio faunistico in ossequio al principio di precauzione, optando per le seguenti legittime scelte:

1. giornate di prelievo in "pre-apertura" nei giorni 1-4-5-11-12 settembre, alle sole specie Colombaccio e Gazza *esclusivamente da appostamento* (per come suggerito dall'ISPRA), e due mezze giornate alla tortora nei giorni 1 e 4 settembre, sempre nella forma dell'appostamento. Nei giorni 11 e 12 settembre sono previste due giornate alla specie quaglia in forma vagante. Tali giornate vengono compensate per le specie colombaccio e gazza sul contenimento dell'estensione del periodo di caccia in modo tale che lo stesso periodo non costituisca violazione a quanto dettato dall'art. 18 della L. 157/92 circa l'arco temporale massimo di caccia;
2. laddove, nell'ambito delle facoltà previste, si è optato per alcune specie alla possibilità di applicare fino ad una "decade" di sovrapposizione tra le fasi di migrazione pre-nuziale e di



fine del periodo riproduttivo (compresa la dipendenza dei giovani) con la stagione di caccia ammissibile, l'elaborato finale tiene conto sia di limitazioni al carniere sia di limitazioni alla forma "vagante", affinché l'estensione del periodo possa essere compensata da un minore prelievo e minore disturbo alla fauna;

3. gli scostamenti rinvenibili circa le date di prelievo dei Turdidi sono motivati da una serie di indicazioni, tra cui la nuova posizione ISPRA descritta nel parere 42336 /T-A11 del 5/7/19, e nel documento ISPRA Prot. 12006 A4 C del 13/03/2017 che modifica la data d'inizio della migrazione prenuziale posticipando di una decade rispetto a quanto previsto dal vigente KC; la conferma della caccia da appostamento a partire dal giorno 20 del mese di gennaio; *Burc n. 65 del 11 Agosto 2021*; l'inopportunità di una chiusura differenziata; i risultati di recentissimi studi, specificamente riferiti al territorio della Regione Calabria, pubblicati sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale "THE RING" nel novembre 2018, sui turdidi secondo i quali l'inizio della migrazione è evidente dalla seconda decade di febbraio, da quando infatti si ha un evidente aumento di catture (Muscianese et al., 2018). In Calabria, nel corso del 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, appaiono confermate le fenologie temporali della migrazione pre-nuziale verificate, con pubblicazioni scientifiche riconosciute, in altre regioni del centro-sud e che coincidono, appunto, con la seconda decade di febbraio. Da quest'anno sono inoltre disponibili i dati delle proposte dei KC e degli studi relativi, riguardanti tutti i paesi UE del bacino del Mediterraneo che assegnano tutti al mese di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale delle specie tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.

Con riferimento alle singole specie le scelte operate dalla Regione, nel pieno rispetto del parametro di legittimità dato dal comma 1 dell'art. 18 L. 157/1192, risultano pienamente legittime.

COLOMBACCIO

Si rileva che ISPRA converge sulla posizione tenuta dalla Regione Calabria nelle precedenti stagioni condividendo l'apertura della caccia in alcune giornate fisse del mese di settembre, in preapertura prima del giorno 19. Al fine di rispettare l'arco temporale previsto dall'articolo 18 della legge 157/92 la Regione Calabria anticipa la chiusura della caccia alla specie il giorno 12 gennaio 2022.

TORTORA - L'ISPRA, per tale specie, ha ritenuto di evidenziare l'opportunità che non sia da autorizzare la caccia alla specie. Le argomentazioni ISPRA sono anche in questo caso basate sulla classificazione SPEC, che non ha valore ufficiale, mentre le valutazioni recenti utilizzate dalla



Commissione (Report Articolo 12 Direttiva Uccelli 2013-2018) assegnano all'Unione Europea la classificazione "Near Threatened", che si trova al di fuori di quelle a rischio e mantiene la stessa definizione del precedente Rapporto 2008-2012. Inoltre, il parere ISPRA su tale punto non sembra tenere in considerazione le ultime novità stabilite in ambito europeo, nel corso degli incontri finali riguardanti il Piano Internazionale di Gestione Adattativa del Prelievo della Tortora in Europa, messo a punto dalla Commissione Europea attraverso un contratto professionale siglato con diversi enti di studio dell'avifauna francesi, inglesi e spagnoli. La decisione, presa in accordo fra tutti i partner del Gruppo di Lavoro sul sopra menzionato Piano il giorno 12 maggio 2021, è stata di mantenere la caccia alla specie nell'areale europeo centro-orientale (in cui è inserita la Regione Calabria), con la previsione di adottare misure stringenti di limitazione del prelievo che riducano quello realizzato negli anni precedenti del 50%.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Preliminarmente la Regione Calabria ha compilato un questionario richiesto dal Ministero per la Transizione Ecologica, riguardanti le misure previste per ottemperare alla riduzione del prelievo come da programma della Commissione Europea. Nella precisa direzione del piano richiesto a livello europeo la Regione Calabria dimezza sia le giornate rispetto alle passate stagioni, autorizzando due mezze giornate in preapertura invece di due intere, sia il carniere stagionale portandolo da 20 capi per cacciatore a 10. Inoltre, il periodo di caccia successivo alla preapertura viene ridotto di ulteriori 5 giorni rispetto alla passata stagione, chiudendo il 6 ottobre 2021. La Regione Calabria rispetta quindi le prescrizioni della Commissione Europea per la caccia alla tortora nella stagione 2021-22, come contenute nella Nota del MITE n. 79230 del 20/07/2021 a cui sono acclusi i documenti della Commissione Europea.

Inoltre la Regione Calabria sempre in adesione alle prescrizioni della Commissione Europea come formalizzate dal MITE, con la soprarichiamata nota, considerando che la maggior parte del prelievo si svolge in preapertura, adotta un monitoraggio specifico dei prelievi della specie da compiersi entro il 10 settembre 2021, al fine di verificare che il prelievo eventualmente effettuato con le due mezze giornate di preapertura non raggiunga il 50% della media del prelievo effettuato nelle stagioni precedenti.

In aggiunta a quanto esposto, si fanno presenti i seguenti dati:

La specie è in "incremento moderato" in Regione Calabria dal 2000 al 2020 come popolazione nidificante secondo i più recenti e aggiornati dati (Rete rurale Nazionale & LIPU, 2021), cioè nell'arco di 20 anni in cui la specie è sempre stata cacciabile sia in preapertura, sia durante il mese



di settembre. Le giornate di preapertura e la stagione di caccia iniziata alla terza domenica di settembre, regolarmente autorizzate negli anni passati, non hanno quindi influenzato negativamente la presenza della specie in Calabria, intesa come popolazione riprodottesi in Regione.

Inoltre, le popolazioni migratrici che investono la Regione Calabria, provengono dalla sub popolazione appartenente alla "Flyway centro-orientale" i cui dati di demografia sono di generale stabilità, e in grado di sostenere un prelievo venatorio. In merito alle argomentazioni ISPRA si fa presente che il Piano d'Azione Internazionale sulla specie non è in preparazione, ma è stato regolarmente approvato dalla Commissione Europea nella seduta del 23 maggio 2018 e ha evidenziato nella modifica degli habitat naturali il principale fattore negativo sulla specie, e auspica una gestione del prelievo adattativa. La Regione Calabria, sulla base dei dati sopra esposti, attua una gestione adattativa della specie, fondata sulle più recenti acquisizioni scientifiche.

Burc n. 65 del 14 Agosto 2021

Considerato comunque il periodo ristretto della presenza di tale specie in Calabria, si ritiene condivisibile la limitazione alla forma esclusiva di caccia da appostamento, tanto nelle due mezze giornate di preapertura, quanto per tutto l'arco del mese di Settembre, confermando le previsioni già sottoposte al parere per le limitazioni di carniere esplicitate nella misura massima di 5 capi giornalieri e 10 stagionali.

COMBATTENTE (*Calidris pugnax*) –Per la specie si rileva che ISPRA fornisce due riferimenti, uno alla classificazione SPEC, come ricordato priva di valore ufficiale, e un altro riguardante i risultati dei censimenti invernali di Wetlands International aggiornati al 2018. Per quest'ultimo riferimento si fa presente, come si legge nel documento ufficiale, che i conteggi massimi con cui si è calcolata la tendenza ammontano a soli 35.532 individui su una popolazione complessiva stimata fra 1 e 5 milioni di soggetti, che corrisponde rispettivamente al 3,5% della stima minima e allo 0,7 per la stima massima. Ciò significa che il calcolo della tendenza per questa specie non può essere considerato affidabile, mancando i dati delle aree più popolate. In tale scenario, la Regione Calabria prende a riferimento i dati ufficiali della Red List of European Birds 2015, e dell'IUCN Red List aggiornata al 2021 che assegna alle popolazioni globali ed europee la definizione "Least concern", mentre per la popolazione dell'Unione Europea il recente Rapporto Articolo 12 fa registrare un miglioramento rispetto al precedente, con un cambiamento da "minacciata" a "quasi minacciata", che è una definizione al di fuori di quelle a rischio.

La situazione demografica e di conservazione del Combattente è inoltre valutabile da diversi studi recenti e aggiornati. Uno studio pubblicato su una rivista scientifica stabilisce in modo definitivo che la popolazione eurasiatica del Combattente che transita in Italia nella migrazione post-nuziale è stabile a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et altri, 2011). Un ulteriore articolo scientifico pubblicato nel 2012 riconferma che il declino delle popolazioni dell'Europa occidentale è dovuto ad uno spostamento ad Est dei luoghi di nidificazione, e che questa redistribuzione è associata anche al degrado dei luoghi di sosta in Europa occidentale durante la migrazione prenuziale. A una diminuzione in Europa occidentale sono infatti associati incrementi in aree più orientali come la Bielorussia e la penisola di Pripyat. (Verkuil et.al. 2012). Questi dati sono confermati nella pubblicazione *Burc n. 65 del 11 Agosto 2021* recente *European Red List of Birds*, (2015) predisposta da BirdLife International per la Commissione Europea, in cui la popolazione complessiva europea (UE+Stati extra UE) è ritenuta "Least Concern", ovvero la categoria IUCN in cui sono inserite le specie comuni e non a rischio. Si riconferma quindi che i contingenti nidificanti in UE si sono spostati in aree della Russia senza variare la dimensione della popolazione. Un recente atlante dei limicoli nidificanti nella Russia Artica ribadisce la natura "nomade" del Combattente e le variazioni che si verificano nella scelta degli areali di nidificazione (Lappo et. Al. 2012), ciò significa che la specie è in grado di modificare la strategia migratoria e di scelta dei luoghi riproduttivi in ragione delle condizioni degli habitat.

Il combattente è inoltre sottoposto a divieto totale di caccia, per effetto del DPCM 4 agosto 2006 e del DM 17 ottobre 2007, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate nella Rete Natura 2000, con ulteriore tutela della specie.

Si aggiunga che la Regione Calabria dispone di una rete di zone umide con divieto totale di caccia (Foce fiume Crati, Foce fiume Neto e parte del corso, laghi della Sila, Lago Angitola, Saline Ioniche, Lago S. Anna, etc.) tale da assicurare una protezione efficace alle specie di uccelli acquatici migratori incluso il combattente.

Ai fini di un razionale prelievo, la stagione è stata limitata dal 19 settembre al 6 ottobre con carnieri giornaliero di n°2 capi e di 6 complessivi per l'intero periodo stagionale. Si fa presente che tale limitato prelievo si verifica su una popolazione complessiva stimata in un minimo di 1.000.000 soggetti.

La Regione Calabria ritiene quindi di avere adottato negli anni e di continuare a adottare "buone pratiche di gestione" per questa specie e per tutti gli uccelli acquatici, come dimostrato dalle



condizioni demografiche della specie e dalla presenza di ampie zone protette dislocate sul territorio regionale.

La richiamata Guida ISPRA, sebbene auspichi la sospensione della caccia al Combattente, definisce possibile un periodo di caccia che si prolunghi fino alla seconda decade di gennaio, mentre la Regione Calabria autorizza una stagione di caccia di sole tre settimane con ridotti carnieri.

MORETTA

ISPRA argomenta la proposta di divieto con la possibilità di confusione con la moretta tabaccata e non con uno stato sfavorevole della moretta. Da ciò consegue che la caccia alla moretta sarebbe praticabile secondo ISPRA, a margine dell'argomentazione sulla confusione.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

ISPRA cita per la moretta tabaccata ancora la classificazione non ufficiale SPEC, proprie dell'ente BirdLife International, attribuendo alla specie uno stato sfavorevole che non corrisponde alla realtà dei dati più recenti delle fonti scientifiche ufficiali sulla conservazione degli uccelli. I dati aggiornati al 2018, recentemente pubblicati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands International, attestano un "incremento forte" nel lungo, medio e breve termine della specie nell'areale biogeografico della popolazione che interessa l'Italia nel corso delle migrazioni e svernamento. Inoltre, la specie è giudicata in aumento forte in Italia nel più recente Rapporto sui censimenti invernali nel periodo 2009-2018. Tutti questi dati determinano il fatto che nella classificazione aggiornata al 2019 IUCN (quindi successiva a quella citata da ISPRA) la specie moretta tabaccata è definita "Least concern" in Europa, cioè la categoria assegnata alle specie comuni, diffuse e non a rischio. Anche il recente Rapporto Articolo 12 della Direttiva Uccelli, stabilisce che la popolazione nidificante è in aumento dal 1993 al 2018, così come l'areale riproduttivo, e anche la popolazione svernante dal 1991 al 2015, quindi anche precedentemente al periodo 2009-2018 sopra citato.

Inoltre, nessuna zona umida della Regione Calabria è identificata come "sito chiave" per la specie secondo quanto riportato dal Piano d'Azione Nazionale per la moretta tabaccata, quindi la Regione Calabria non è un'area di particolare presenza della specie.

Dai risultati e dati sopra esposti si dimostra che lo stato di conservazione della moretta tabaccata è favorevole in Europa e in Italia, sia per le popolazioni nidificanti, sia svernanti. Nel corso degli anni analizzati la specie moretta è sempre stata cacciabile in Europa e nella maggior parte delle Regioni



Italiane, e ciò dimostra che, secondo il metodo scientifico sperimentale, la caccia alla moretta non ha avuto effetti negativi sulla conservazione della moretta tabaccata, che ha migliorato decisamente lo stato delle popolazioni nel corso degli anni.

La Regione Calabria ha quindi le condizioni per autorizzare la caccia alla specie nel proprio territorio, con un ritardo dell'apertura al 1 novembre e un limite di carniere di 3 capi al giorno e 15 all'anno per cacciatore. Il ritardo dell'apertura consente un'ulteriore riduzione del rischio di possibili abbattimenti di morette tabaccate in possibile migrazione postnuziale verso l'Africa.

Si fa presente inoltre che, diversamente da quanto citato da ISPRA, la Guida alla Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 stabilisce che i casi di confusione fra specie simili devono essere affrontate nei contesti particolari dei siti (non esistenti in Calabria), con l'istruzione dei cacciatori e non con divieti di caccia. A questo proposito si fa presente che i cacciatori devono superare un esame per il riconoscimento delle specie cacciabili.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

QUAGLIA (*Coturnix coturnix*) - Il documento ORNIS *Key Concepts* ufficialmente adottato dall'Unione Europea stabilisce che la stagione riproduttiva della specie termina nella seconda decade di settembre. La Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE stabilisce, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria, ovvero è possibile aprire la caccia nella stessa decade in cui termina la stagione riproduttiva in quanto la sovrapposizione risulta potenziale o teorica.

I più recenti dati disponibili, sia della European Red List of Birds, 2015, documento ufficiale della Commissione Europea, sia della scheda IUCN aggiornata al 2019 (IUCN RedList, 2020), classificano la Quaglia "Least concern" (Minima preoccupazione) sia a livello globale, sia in Europa, sia in UE, cioè la categoria delle specie comuni e non a rischio. Questo dato dimostra che la specie non è in una condizione sfavorevole, diversamente da quanto affermato da ISPRA, che cita la classificazione SPEC, che non ha carattere ufficiale. La situazione demografica della maggior parte dei paesi da cui originano le popolazioni migratrici che interessano la Calabria è valutata favorevole(http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/erlob/supplementarypdfs/22678944_coturnix_coturnix.pdf).



La popolazione nidificante in Italia è in incremento dal 1993 al 2018 secondo i più recenti dati presenti nel Rapporto Ufficiale sull'Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE, redatto dall'ISPRA (Report articolo 12 2018-2023). Questo significa che in anni in cui la caccia è stata svolta anche nella seconda decade di settembre e sempre protratta fino al 31 dicembre, non vi è stata un'influenza negativa sulla popolazione italiana della specie. La popolazione dell'Europa Occidentale, con particolare riferimento ai paesi dell'area Atlantica, che interessa sicuramente la Regione Calabria nella migrazione, è stata, inoltre, valutata recentemente "stabile" (Puigcerver, M., Sardà-Palomera, F. & Rodriguez- Teijeiro, J.D.,2012.Determining population trends and conservation status of the common quail (Coturnix coturnix) in Western Europe. Animal Biodiversity and Conservation,) 35.2: 343-352.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Osservato inoltre che in Calabria, nei giorni 11 e 12 settembre 2020, la specie è rappresentata sia da soggetti nidificanti che hanno concluso il periodo riproduttivo, sia dai contingenti migranti da altre aree poste più a nord, non risulta condivisibile il suggerimento dell'ISPRA di posticipare la data di apertura alla Quaglia al 2 ottobre . Il periodo riproduttivo secondo il documento Key Concepts si conclude nella seconda decade di settembre, di conseguenza la caccia nelle uniche due giornate si inserisce nell'ambito della decade di sovrapposizione stabilita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa da ISPRA quale facoltà delle Regioni Italiane.

Le date 11 e 12 settembre con due sole giornate di preapertura, sono quindi in linea anche con i documenti redatti dall'Unione Europea, che nel "Piano di Gestione Internazionale sulla Quaglia, non prevede limitazioni alla caccia, esercitata in rispetto della direttiva oltre ad essere valida secondo la legge 157/92 e la L.R. n° 9/96.

In merito alla data di chiusura, che ISPRA propone al 31 ottobre, si fa presente che non sono forniti dati tecnici a supporto, ad eccezione della valutazione non ufficiale SPEC, e nessun riferimento specifico alla Regione Calabria, per la quale i dati demografici delle popolazioni nidificanti e migranti sono invece favorevoli. La Regione Calabria non ritiene quindi condivisibile la proposta ISPRA.

La data di chiusura è stata quindi prudenzialmente fissata al 29 Novembre in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag.26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale di 5 e 25 capi, già recepito dalla Regione Calabria. Tale data, peraltro, risulta antecedente di un mese rispetto a quanto previsto dalla Legge 157/92 all'art.18 comma 1, lettera a);

APERTURA DELLA CACCIA IL 19 SETTEMBRE INVECE DEL 2 OTTOBRE ALLE SPECIE: GERMANO REALE, CANAPIGLIA, ALZAVOLA, FISCHIONE, CODONE, MESTOLONE, MARZAIOLA, FOLAGA, GALLINELLA D'ACQUA, PORCIGLIONE, BECCACCINO, FRULLINO.



Per queste specie l'ISPRA consiglia un'apertura al 2 ottobre sulla base di argomentazioni generali che riguardano il completo sviluppo degli ultimi nati per specie cacciabili, la confusione tra specie, il disturbo sulle specie protette e un miglior svolgimento della vigilanza. In merito si osserva quanto segue:

- non sono descritte da ISPRA quali specie cacciabili avrebbero ancora piccoli nati in sviluppo, valutato che tutte le specie citate sono fuori dal periodo riproduttivo (che considera anche la dipendenza dei giovani dai genitori) secondo il documento europeo Key Concepts.
- In particolare, le specie riproducentesi in Regione Calabria (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua e Porciglione) alla data del 19 settembre ~~Buroc. 05 del 14 agosto 2021~~ sono fuori dal periodo riproduttivo secondo i dati Key Concepts UE, e per il solo Porciglione si utilizza la decade di sovrapposizione, per soli 2 giorni di caccia, prevista dalla Guida Interpretativa ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e ammessa dall'ISPRA quale facoltà delle regioni.
- Studi recenti dimostrano che negli anatidi la fase d'indipendenza dei giovani dagli adulti si verifica prima che i giovani siano abili al volo (Boos et al., 2007, Boos et al., 2010). Ne consegue che oggi il dato Key Concepts è ritardato rispetto a questa nuova acquisizione scientifica. Questo permetterebbe quindi di aprire la caccia in un periodo anteriore a quanto oggi stabilito dai KC, mentre la Regione Calabria sta uniformando il proprio calendario a questo documento, con scelta conservativa e rispettosa della direttiva 147/2009/CE.
- Tutte le specie non nidificanti in Italia sono fuori dal periodo riproduttivo, com'è evidente dal fatto che, essendo migratori provenienti dalle aree riproduttive situate a Nord Est della Calabria, sono in grado di intraprendere il volo migratorio solo gli individui a completo sviluppo.
- ad eccezione del Porciglione, il documento ORNIS *Key Concepts* e la Guida alla Disciplina della Caccia UE prevedono la possibilità di dare avvio alla stagione venatoria sin dal giorno 1 settembre a tutte le specie acquatiche.
- In merito alla confusione fra specie non esistono condizioni che modifichino questa possibilità fra il 19 settembre e il 2 ottobre, considerato che i piumaggi nuziali di molte specie vengono assunti nel corso dell'autunno e non alla fine dell'estate.



- non viene argomentato dall'ISPRA su quali specie, cacciabili e protette in particolare si verificherebbe il disturbo derivante da un prelievo esercitato nel periodo dal 19 settembre al 2 ottobre;
- non si ravvedono differenze nello svolgimento delle attività di vigilanza fra il periodo 19 settembre – 2 ottobre e quello successivo al 2 ottobre, né ISPRA ha fornito alcun dato riguardante la Regione Calabria in particolare e i suoi organi di vigilanza venatoria.
- La legge nazionale 157/92 assegna alla terza domenica di settembre l'apertura generale della caccia alle specie citate.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

È importante ribadire che la regione Calabria dispone di una rete di aree umide a totale divieto di caccia nelle quali, in maniera molto efficace, si perviene alla salvaguardia e conservazione dell'avifauna acquatica (Foce fiume Crati, Foce fiume Neto e corso, lago Angitola, Lago Tarsia, laghi della Sila, Saline Ioniche, Lago S. Anna ed altre) oltre a quelle rientranti in ZPS assoggettate alle misure di salvaguardia.

Sulla base di quanto sopra esposto l'apertura della caccia il 19 settembre 2021 è compatibile e in totale armonia con la legislazione nazionale, regionale ed europea.

Sulle date di chiusura si rappresenta:

- a. per le specie fischione, mestolone, moriglione, beccaccino, frullino, pavoncella, gallinella d'acqua e porciglione il periodo della migrazione prenuziale comincia, come da documento *ORNIS Key Concepts 2007*, successivamente alla data del 31 gennaio e quindi non si andrebbe a verificare alcuna sovrapposizione fra stagione venatoria e migrazione prenuziale, ottemperando quindi ai principi della Direttiva 147/2009/CE e della legge 157/92;
- b. per le specie alzavola, una recente pubblicazione scientifica, frutto di un lavoro italiano realizzato con la tecnologia della telemetria satellitare, pubblicato sulla rivista di ornitologica scientifica internazionale "IBIS", ha dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia avviene sempre dopo il 31 gennaio e in particolare nel periodo metà febbraio-tutto marzo (Giunchi et al., 2018); la scelta regionale è quindi in armonia anche con i paragrafi 2.73 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, che stabiliscono la possibilità di utilizzare dati regionali a supporto di discostamenti dai KC nazionali.

- c. -questi risultati sono congruenti con quanto emerso da studi compiuti in Francia in cui l'inizio della migrazione prenuziale è stabilito nella prima decade di febbraio;
- d. Per le specie canapiglia, codone e folaga il periodo della migrazione pre-nuziale comincia, secondo il documento europeo Key Concepts, nella terza decade di gennaio, e la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri, come già anzidetto, è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, ovvero è possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica;
Burc n. 65 del 11 Agosto 2021
- e. l'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia;
- f. A questi dati si aggiungono i risultati di un'analisi della letteratura internazionale e nazionale che ha stabilito per la Canapiglia e la Folaga i dati delle proposte di modifica dei KC di tutti i paesi UE collocano l'inizio della migrazione in febbraio. Questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- g. Per il codone il sito internazionale "Eurobirdportal", raccomandato dalla Commissione Europea per le proposte di modifica dei Key Concepts, dimostra, proprio nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la Calabria, che la migrazione pre-nuziale comincia nella prima decade di febbraio (Eurobirdportal.org). Inoltre, i dati Key concepts di tutte le nazioni dell'Unione Europea, incluse tutte le proposte di modifica presentate dagli Stati UE nel 2018/19, collocano la migrazione della specie in febbraio (1), in armonia con quanto riportato dal sito Eurobirdportal. Questi dati fanno ritenere corretta tale posizione e irrealistica quella dell'attuale KC italiano, risalente al 2001 e mai aggiornato;
- h. per la specie germano reale la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE al paragrafo 2.7.12 stabilisce, vista la particolare situazione della specie in molti Stati Membri, dove le popolazioni residenti sono caratterizzate da periodi riproduttivi particolarmente lunghi, che è preferibile uniformare la chiusura della caccia al germano reale a quella della altre specie



al fine di alleggerire la pressione venatoria sulle altre specie, meno comuni del germano reale;

- i. I dati più recenti sulle presenze delle specie di uccelli acquatici in Italia aggiornati al 2018, che evidenziano le tendenze nel decennio 2009-2018, dimostrano che Germano reale, Alzavola, Fischione, Codone, Mestolone, Canapiglia, Moriglione, Moretta, Gallinella d'Acqua e Beccaccino sono tutte in aumento o stabili nel corso del periodo 2009-2018 (Zenatello et al., 2021). Questo dato conferma che la chiusura della caccia al 31 gennaio (in atto nel 90% delle regioni italiane nel periodo 2009-2018) non ha determinato diminuzioni delle presenze invernali ovvero della ricettività delle zone umide italiane, che per queste specie è rimasta eccellente. In altre parole, il disturbo paventato dall'ISPRA non è confermato da dati di fatto.
Burc n. 65 del 11 Agosto 2021
- j. In aggiunta a questi dati riguardanti le specie cacciabili si fa presente che anche numerose specie protette legate agli ambienti umidi fanno registrare aumenti o stabilità delle presenze invernali nel periodo 2009-2018 in Italia (Zenatello et al., 2021), tra cui diverse svernanti in Italia meridionale e in Calabria (es. Volpoca, Beccaccino, Cormorano, Falco di palude, Pantana, Piovanello pancianera e altri).
- k. La paventata questione del disturbo indotto dalla caccia vagante nel periodo 20-31 gennaio è risolto dalla rete di aree umide, forestali e di macchia mediterranea protette istituite dalla Regione Calabria, che ottempera alla previsione di tutela e uso sostenibile delle risorse enunciato dalla legge nazionale e dalla direttiva 147/2009/CE. Si fa inoltre presente che le proposte limitative dell'ISPRA non sono fondate su una descrizione dell'assetto territoriale della Regione Calabria, né da dati scientifici pubblicati riferiti al disturbo sia in generale, sia in Calabria.
- l. Al contrario, un'analisi dei dati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici ufficiali, che si svolgono in gennaio sotto il coordinamento dell'ISPRA, fornisce un quadro di presenze continuative delle diverse specie, sia cacciabili, sia protette, che confermano una buona ricettività delle zone umide calabresi, in termini di diversità biologica e di numeri presenti.
- m. Quanto sopra esposto dimostra che l'assetto territoriale esistente in Calabria consente con dati a conferma di superare l'argomentazione ISPRA riguardante il disturbo agli uccelli acquatici cacciabili e protetti nel periodo 20-31 gennaio.



- n. per la specie Beccaccia si rileva che la più recente pubblicazione scientifica (Red List of European Birds -2015) definisce la specie "Least concern" (minima preoccupazione) sia in Unione Europea che in Europa (UE + paesi extra UE) confermando così in modo definitivo la situazione favorevole della specie in tutto l'areale riproduttivo. Anche il rapporto UE degli Stati Membri UE definisce la specie "Secure" cioè sicura (<http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A155>). Le valutazioni della Regione Calabria compiute negli anni passati trovano quindi conferma nelle più recenti acquisizioni e pubblicazioni .

In relazione alla data di chiusura della caccia per la beccaccia si precisa che:

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

- Uno studio italiano recente pubblicato nel 2019 sulla rivista scientifica internazionale "Current Zoology", eseguito con la telemetria satellitare, ha dimostrato che le partenze delle beccacce dall'Italia per la migrazione pre-nuziale avvengono dalla terza decade di febbraio in poi e mai in gennaio (Tedeschi et al., 2019)
- Lo stesso studio, proseguito in un accordo di collaborazione fra Università di Milano, Federcaccia Nazionale e Amici di Scolopax negli anni 2019-2020-2021, ha dimostrato che 21 beccacce, marcate con trasmettitore satellitare o GSM-GPS nei mesi di dicembre 2019 e 2020 in varie aree d'Italia, hanno iniziato la migrazione prenuziale a partire dalla prima decade di marzo e mai in gennaio (Università di Milano-2020-2021).
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio è legittima, proprio in virtù dello studio sulla telemetria satellitare, confluito oggi nella pubblicazione citata (Current Zoology), i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati degli inverni e primavere 2019-2020 e 2021.
- tutti questi dati sono in armonia con i dati di modifica dei KC predisposti da tutti gli Stati UE, che assegnano al mese di febbraio inoltrato l'inizio della migrazione prenuziale della specie (1), confermando così la correttezza delle valutazioni della Regione Calabria;
- Questo risultato è coerente con quanto verificato in Spagna con un analogo studio (Arizaga et al., 2014), in Francia (<http://www.becassismigration.fr>) in Gran Bretagna (<https://www.woodcockwatch.com/project-information/what-have-we-learnt-so-far/>) e ancora in Francia con lo studio della maturazione delle gonadi e con uno ulteriore lavoro di telemetria VHF che ha stabilito che la migrazione avviene nella terza decade di febbraio.



- Tali risultati determinano la legittimità della chiusura della caccia alla beccaccia il 20 gennaio come del resto acclarato anche dal Consiglio di Stato (Sez. III, 20.10.2019 n. 7182) sulla base delle risultanze degli studi sopra citati.
- Il periodo d'inizio della migrazione prenuziale in Italia, secondo il documento ORNIS *Key Concepts* adottato dall'Unione Europea, è la seconda decade di gennaio ed è quindi possibile, secondo la Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e secondo l'ISPRA nel parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, chiudere la stagione di caccia il 20 gennaio.
- In ottemperanza alle indicazioni dell'ISPRA si stabilisce il ~~procedimento~~ ^{Decreto n. 65 del 11 Agosto 2021} che prevede la sospensione della caccia nei casi di ondate di freddo intenso e nevicate limitando anche il numero di capi prelevabili.
- Tenuto ancora conto che i boschi dell'appennino calabro ricadono in gran parte all'interno di aree precluse alla caccia quali i tre Parchi Nazionali (Pollino-Sila ed Aspromonte) e del Parco Regionale delle Serre e che la data di apertura è stata posticipata al 14 di ottobre, si ritiene di adottare una scelta conservativa rispetto alle più recenti acquisizioni scientifiche, e di confermare la data di chiusura della caccia al 20 Gennaio così come evidenziato nella proposta di calendario venatorio.

ALLODOLA

Il parere ISPRA riconosce alla Regione Calabria l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale che adempiono alle azioni previste dal Piano Nazionale di Gestione della specie, tuttavia chiede una forte riduzione del prelievo, motivata dal fatto che la Regione ha inviato i dati degli abbattimenti solo fino alla stagione 2016-2017. La Regione Calabria non ritiene di dover ridurre il prelievo previsto dal Piano Nazionale di Gestione dell'allodola, che prevede 10 capi al giorno e 50 all'anno per cacciatore, per le seguenti motivazioni:

-Al paragrafo 6.2.4 del Piano di Gestione Nazionale approvato nel 2018 è prevista la creazione di un Tavolo Tecnico da parte del MITE per la verifica dell'attuazione del Piano, con la **partecipazione** dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, che però non è mai stato convocato dal 2018 ad oggi;



-In conseguenza di questo mancato adempimento del MITE, l'ISPRA non ha mai predisposto alcun Rapporto Tecnico sull'attuazione del Piano, anch'esso previsto dal paragrafo 6.2.4 del Piano stesso;

-L'allodola è oggetto di una ricerca pluriennale svolta in Campania che ha dimostrato una relativa stabilità del flusso migratorio della specie durante la migrazione autunnale dal 2006 al 2019, i cui risultati sono estensibili al flusso migratorio che interessa la Calabria, regione confinante con la Campania (Scebba et al., 2015, Scebba et al., 2021 in press);

-la tendenza della popolazione nidificante in Italia dal 1993 al 2018 è giudicata in aumento dal recente Rapporto Articolo 12 della direttiva Uccelli;

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

-la specie è giudicata "Least concern" in Europa e a livello globale dall'IUCN (IUCN Red List, 2021).

-Considerando quanto sopra la Regione Calabria non ritiene fondata la proposta ISPRA di riduzione del prelievo in quanto la popolazione in transito in Italia meridionale appare relativamente stabile, e su queste condizioni deve basarsi la gestione, non condividendo che un normale ritardo nella fornitura dei dati dei prelievi (peraltro in via di lettura) debba causare una riduzione dei limiti di cerniere.

PAVONCELLA

1. ISPRA non fornisce pareri tecnici sulla caccia alla specie, rimandando alla nota del Ministero Ambiente (oggi MITE) del 28 maggio 2020 (non inviata quest'anno), in cui si fa riferimento alla classificazione AEWA delle due specie pavoncella e moriglione.
2. La Regione Calabria, a seguito di approfondimento tecnico e giuridico ha deciso di escludere la specie moriglione per questa stagione venatoria, tuttavia riconfermando che la pavoncella è oggetto di una classificazione diversa dal moriglione, cioè la colonna A categoria 4 della Tabella 1 dell'accordo AEWA. Le specie con questa definizione non solo possono essere cacciate con piano di gestione internazionale (che è in vigore a livello europeo -Leyrer et al., 2018) ma al punto 2.1.2 del testo dell'accordo è previsto che l'utilizzo sostenibile di dette specie può avvenire col requisito minimo previsto per le specie classificate nella colonna B, cioè con limiti di prelievo, divieto di caccia durante la riproduzione e il ritorno ai luoghi di nidificazione, divieto di utilizzo di mezzi non selettivi,

cioè tutte le prescrizioni previste per specie normalmente cacciabili in Italia e in Unione Europea, poiché recepite nella legge italiana e nella direttiva 147/2009/CE.

3. Ciò significa che per AEWA la caccia alla pavoncella può continuare se si rispettano i principi in atto per altre specie regolarmente cacciabili in Europa.
4. Per la pavoncella è comunque in vigore un Piano Internazionale Multispecie sui Limicoli nidificanti nelle Praterie Umide, approvato nel 2018 (Leyrer et al., 2018), che ha concentrato le azioni da intraprendere non sull'attività venatoria quanto piuttosto sulla riduzione dell'impatto derivante dall'agricoltura e dai predatori.
5. La pavoncella è stata oggetto di un recente lavoro scientifico di analisi in tutta Europa, che ha stabilito che la caccia non è un fattore che determina il declino della popolazione a livello europeo, mentre la causa è la riduzione del successo riproduttivo, causato dalla trasformazione degli habitat e dalla predazione, in particolare di uova e piccoli nati (Souchay & Shaub, 2016). *Burc n. 65 del 11 Agosto 2021*
6. In Italia la pavoncella è giudicata in incremento nel lungo termine come popolazione svernante e in incremento come popolazione nidificante (Report Articolo 12 2013-2018).
7. In Europa la specie è giudicata in aumento moderato nel lungo termine (1977-2018), in declino moderato nel medio termine (2000-2018) e con tendenza incerta nel breve termine (2009-2018). (Wetlands International, 2021).
8. La recente sentenza del TAR Marche n. 451/2021, avente come oggetto proprio la caccia alla due specie moriglione e pavoncella ha respinto il ricorso proprio sulla pavoncella, con diverse argomentazioni, tra cui il diverso regime AEWA a cui la specie è sottoposta, la riserva adottata dalla Commissione Europea, la declinazione del principio di precauzione da parte delle Regioni etc..
9. Anche per questa specie l'assetto territoriale della Regione Calabria prevede una grande estensione di territorio protetto idoneo per la sosta della specie, come le foci e parte dei corsi dei fiumi Crati e Neto, i laghi della Sila, Parchi e Riserve naturali, aree Natura2000 sottoposte a VINCA con forti limitazioni all'attività venatoria.

La Regione Calabria ha quindi analizzato le più recenti fonti scientifiche e giuridiche d'informazione sulla specie e ha preso una decisione fondata su dati e compatibile con l'obiettivo della direttiva 147/2009/CE citato agli articoli 1 e 7, adattando cioè il prelievo venatorio concesso alla condizione



demografica della specie, secondo i principi della gestione adattativa del prelievo. La Regione Calabria riduce inoltre il prelievo stagionale a 20 capi rispetto ai 25 previsti dalla Guida ISPRA ai Calendari Venatori, come peraltro adottato dalla Regione Emilia-Romagna.

TORDO BOTTACCIO (*Turdus philomelos*) – Come risulta dal parere ISPRA e dal documento allegato (parere Prot. 46727 del 19/07/2018, e Prot. 12006 A4 C del 13/03/2017) dallo stesso Istituto vi è stato nel mese di marzo 2017 un cambiamento delle valutazioni ISPRA sulla data d’inizio della migrazione prenuziale della specie tordo bottaccio e della cesena. L’ISPRA afferma che, sulla base di nuovi dati esaminati, in attesa della pubblicazione di un Atlante Europeo delle Migrazioni, la decade d’inizio non è più la seconda di gennaio (come vigente nei KC), bensì la terza. Burc n. 65 del 11 Agosto 2021 ISPRA di fatto smentisce quindi i dati KC su queste due specie. Ne consegue che con la sola applicazione della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, e ammessa dall’ISPRA quale facoltà delle regioni, è possibile chiudere la caccia alla specie tordo bottaccio il 31 gennaio. A ciò si aggiunge quanto segue.

La Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE stabilisce, al paragrafo 2.7.10 che le regioni degli Stati Membri possono discostarsi nel fissare le date di chiusura della caccia dai dati nazionali d’inizio della migrazione prenuziale presenti nel documento ORNIS *Key Concepts*, qualora dispongano di dati regionali propri che attestino differenze nei tempi d’inizio della migrazione prenuziale.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, per come già ribadito seppur brevemente in premessa, vi sono dati utili a confortare i motivi delle scelte adottate nel calendario:

- La pubblicazione recentissima della ricerca sulla migrazione prenuziale dei Turdidi in Calabria, pubblicata sulla rivista di ornitologia scientifica “THE RING”, dimostra in modo evidente che la migrazione prenuziale della specie avviene in Calabria a partire dalla fine della prima decade di febbraio (Muscianese et. al., 2018), in armonia con quanto stabilito dalla ricerca sotto riportata e con i risultati di analoghi studi compiuti in Puglia, Campania, Lazio e Umbria.
- la pubblicazione scientifica che rappresenta un dato regionale importante è il *Wogelwarte* di Andreotti et al., 1999, che espone l’andamento delle ricatture in Italia meridionale inclusa la Sicilia (regione situata più a sud della Calabria) di soggetti inanellati all’estero. La pubblicazione dimostra che l’incremento costante delle presenze si verifica a partire dalla prima decade di febbraio, indicando quindi il reale inizio della migrazione prenuziale in questa decade. Si rileva, infatti come nelle successive pubblicazioni “Andreotti,Serra, Spina,2004” e “I Tordi in Italia (2010)” non è

contenuto nessun aggiornamento della specifica tabella di ricattura delle regioni del Sud Italia.

Inoltre, e contrariamente a quanto riportato nella “*valutazione tecnico-scientifica*” redatta dall’ISPRA a seguito della richiesta del MATTM (prot. 11308 del 15.02.2016), dove per la Regione Calabria viene fatto riferimento agli studi della migrazione primaverile precoce attraverso la realizzazione di una rete di stazioni d’inanellamento solo in provincia di Cosenza e per gli anni 2014 e 2015, si specifica che :

- detti studi, confluiti oggi nella pubblicazione sopra citata, sono stati effettuati per gli anni 2012, 2013 e 2014 attraverso due stazioni di inanellamento ubicate in provincia di Reggio Calabria e di Crotona da inanellatori abilitati ISPRA (Muscianese et al. 2018) non oggetto di valutazione da parte di ISPRA;
Burc n. 65 del 11 Agosto 2021
- che gli stessi studi, anch’essi confluiti nella stessa pubblicazione, sono stati realizzati per gli anni 2014, 2015 e 2016 in una stazione di inanellamento ubicata in provincia di Cosenza da inanellatori abilitati ISPRA (Cortone e Muscianese) ovvero un anno in più rispetto a quanto esaminato da ISPRA,;
- che la rete di inanellamento si è quindi esplicitata su una “scala geografica” alquanto sufficiente per lo studio dei movimenti migratori della specie in Regione Calabria e su un campione rappresentativo di catture indicando che i movimenti in questione hanno inizio nel mese di febbraio interessato analogamente a quanto si evidenzia dalle catture ed inanellamenti eseguiti per gli anni 2011-2012 e 2013 in Puglia (Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15), e in Lazio (Scebba et al., 2014), e in Campania (Scebba & Oliveri del Castillo, 2017) e in Umbria (Tramontana et al., 2017).
- A questi dati si aggiungono quelli del sito internazionale Eurobirdportal.org che riporta, proprio nel quadrante europeo in cui è inserita la Calabria, una diminuzione evidente delle presenze in inverno solo a partire dal mese di marzo, in analogia con quanto presente nel quadrante dell’Africa settentrionale.

Come dimostrato dal complesso di pubblicazioni citate, alla data del 30 gennaio in Calabria, e in Italia meridionale e centrale, non è quindi ancora iniziata la migrazione prenuziale della specie, per questo la chiusura della caccia al 30 gennaio 2020 ottempera ai principi della Direttiva 147/2009/CE, nonché della legge nazionale 157/92.

Si puntualizza inoltre che questi risultati sono in armonia, anzi più conservativi rispetto a quanto stabilito nei Key Concepts vigenti e nelle proposte di modifica dei paesi europei di latitudine simile all’Italia, quali, Grecia, Francia, Spagna, Portogallo e Croazia, confermando la correttezza delle analisi e ricerche citate.

TORDO SASSELLO (*Turdus iliacus*) - La migrazione prenuziale della specie, secondo il documento ORNIS *Key Concepts* comincia nella terza decade di gennaio. Poiché la Guida Interpretativa della



direttiva 147/2009/CE, ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 stabilisce che nella predisposizione delle stagioni di caccia da parte degli Stati Membri è consentita una certa flessibilità, esplicitando che è ammissibile utilizzare una decade di sovrapposizione fra l'inizio della migrazione pre-nuziale e la chiusura della stagione, è quindi possibile chiudere la caccia ad una data specie nella stessa decade in cui è stabilito l'inizio della migrazione pre-nuziale, in quanto la sovrapposizione è considerata potenziale o teorica.

Inoltre, l'unica pubblicazione riguardante la specie in Italia, che ha analizzato le ricatture dei soggetti inanellati, stabilisce che i luoghi di svernamento in Italia siano abbandonati dalla metà di febbraio con un picco nel mese di marzo (Andreotti et al., 2001), dimostrando così che la data di chiusura della caccia al 30 gennaio è precedente rispetto all'inizio della migrazione, e quindi compatibile con la direttiva 147/2009/CE.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Il sito internazionale Eurobirdportal.org dimostra che nel quadrante dell'Africa settentrionale, areale di svernamento da cui partono i soggetti in transito in Calabria, la diminuzione delle presenze si verifica dalla terza decade di febbraio in poi.

Anche per questa specie tutte le proposte di modifica dei KC dell'anno 2018-19, presentate dagli Stati UE del bacino del Mediterraneo, assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie, confermando così che le scelte della Regione Calabria sono in armonia con un respiro internazionale della gestione degli uccelli migratori, come auspicato dalla Direttiva 147/2009/CE e dalla Commissione Europea.

Considerato quanto sopra esposto, e che L'ISPRA, con parere prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010, ha esplicitamente ammesso che è facoltà delle Regioni applicare la decade di sovrapposizione nella fissazione delle stagioni di caccia, la Regione Calabria assume la proposta largamente condivisa al tavolo della CFVR anche in considerazione dell'inopportunità di una chiusura differenziata tra le due specie del genere *Turdus*.

CESENA (*Turdus pilaris*)

Per questa specie sono disponibili nuovi dati ottenuti con la telemetria satellitare che hanno dimostrato che le partenze per la migrazione pre-nuziale avvengono in febbraio e marzo e mai in gennaio (Morganti et al., 2019, Università di Milano 2020-Federaccia Lombardia, 2020).



Il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nei quadranti che includono la Calabria e l'Africa settentrionale, una diminuzione delle presenze ha luogo dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio.

Le proposte di modifica dei KC presentate da tutti gli Stati UE del bacino del Mediterraneo assegnano al mese di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale della specie.

Tutte queste fonti, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria "Guida alla Stesura dei Calendari venatori" convergono a indentificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale della cesena.

Per questi motivi, attraverso l'applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, è possibile chiudere la caccia in discostamento dal KC nazionale.

Tuttavia, anche per questa specie vi è stato un cambiamento recente da parte di ISPRA nella valutazione della data d'inizio della migrazione pre nuziale. Nel parere Prot. 42336 /T-A11 del 5/7/19, e nel documento ISPRA Prot. 12006 A4 C del 13/03/2017 ISPRA afferma che la migrazione pre nuziale della specie comincia non più nella seconda decade di gennaio, ma nella terza. Con questa nuova posizione ISPRA è possibile chiudere la caccia il 30 gennaio 2020, con il solo utilizzo della decade di sovrapposizione prevista dalla Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 e dall'ISPRA come facoltà delle regioni, nel documento prot. 29844 T- A11 del 13 settembre 2010. La Regione Calabria assume quindi la proposta condivisa al tavolo della CFVR e ritiene intervenire sull'adeguamento della data di prelievo della caccia alla fine della decade in cui comincia la migrazione pre-nuziale ovvero il 30 gennaio 2020 uniformando tutti i turdidi cacciabili in gennaio.

Per il Tordo Bottaccio, la Cesena e il Tordo sassello è previsto, inoltre, che dal 20 Gennaio 2020 la caccia è consentita solo nella forma da appostamento.

CORNACCHIA GRIGIA, GHIANDAIA E GAZZA

Per queste specie ISPRA rileva che non sarebbe rispettato l'arco temporale, la Regione Calabria adegua le stagioni di caccia per il necessario rispetto nei seguenti termini: la gazza è mantenuta cacciabile in preapertura e per questo la data di chiusura viene anticipata al 12 gennaio, mentre la ghiandaia e la cornacchia grigia non sono cacciabili in preapertura e la stagione è fissata dal 2 ottobre al 10 febbraio nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 18 della legge 157/92.



FAGIANO (*Phasianus colchicus*) - Il Fagiano è caratterizzato da uno stato di conservazione favorevole in Europa (non SPEC). La specie è completamente assente in Calabria e gli unici esemplari presenti, sono riconducibili ai rilasci annuali previsti dalle attività di immissione da parte degli organismi competenti. Si ritiene, comunque, aderendo al parere I.S.P.R.A., a fini prudenziali, fissare la chiusura della caccia al 30 Novembre.

Utilizzo delle coturnici di allevamento – Il loro utilizzo è previsto nelle Z.A.C. e, comunque in aree dove la presenza del selvatico è da tempo assente; pertanto il rischio di inquinamento genetico risulta effettivamente nullo.

LEPRE (*Lepus europaeus*) – Diversamente da quanto suggerito dall'ISPRA, la Regione si attiene doverosamente al disposto del comma 1 dell'art. 18 L. 157/1992 individuando la data di apertura alla terza domenica di Settembre.

Tale determinazione trova altresì legittimità in considerazione del fatto:

- che la lepre europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- che la posticipazione dell'apertura al 1° di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepre ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E.Marboutin, Y. Bray, R.Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);
- che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata al 15 Dicembre e viene fissato un caniere giornalieri di capi 1 ed uno stagionale di capi 3
- che lo stato di conservazione della specie sul territorio regionale è direttamente collegata alla prassi gestionale che si basa principalmente sulle immissioni effettuate dagli Organismi preposti
- che l'avvio del prelievo venatorio contestualmente ad altre specie di piccola selvaggina evita che si verifichino eccessive pressioni, più evidenti nei casi di aperture differenziate su più specie.

Per quanto concerne la tutela delle popolazioni di lepre italiana, si evidenzia che la presenza della stessa è segnalata all'interno delle vaste aree protette istituite nel territorio regionale.

VOLPE (*Vulpes vulpes*)- per la specie si conferma la data di apertura alla terza domenica di Settembre attenendosi a quanto previsto dall'art.18, comma 1 lettera b) della Legge 157/1992

Mobilità del cacciatore – L'asserzione a riguardo della mobilità dei cacciatori per l'esercizio della caccia alla migratoria in ambito regionale che a parere dell'ISPRA contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio, di fatto vanificando le innovazioni introdotte dalla Legge 157/92, assume valenza di mera opinione Burco n. 65 del 11 Agosto 2021 alcun riferimento normativo e tantomeno ad alcun necessario presupposto istruttorio.

Non vi è regola alcuna che impedisca un saldo legame del cacciatore al territorio nell'eventualità in cui questi si rechi dal suo comune di residenza ricadente in un dato ATC verso quello confinante che per soli motivi di limiti amministrativi ricade in un altro ATC.

Di fatto, il consentire ai cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, di poter usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco dell'intera stagione venatoria, in qualsiasi ambito territoriale di caccia, per come previsto dall'art. 13, c. 8, della L.R. n. 9/96, non implica un contrasto normativo dal momento che la legge 157/92 prevede, addirittura, sia all'art. 12, co. 12, che all'art. 14, co. 9, l'esercizio della caccia in regioni diverse da quelle di residenza purché la Regione ne regolamenti l'accesso.

Periodo di addestramento ed allenamento cani – Con riferimento alle osservazioni formulate si vuole riferire che ridurre i periodi di allenamento e differirli nelle ore più calde della giornata rappresenterebbe uno stress poco sostenibile dal punto di vista del benessere animale dei cani che vedrebbero di fatto mortificate le proprie attitudini. La presenza dei cani svolge, inoltre, effetti positivi nell'abituarne la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere sul prelievo della stessa. Tuttavia, rispetto alle indicazioni ISPRA è fissato al 27 luglio l'inizio del periodo di addestramento ed allenamento cani.

Utilizzo di munizioni atossiche- si fa presente che ad oggi la normativa nazionale prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo nelle Zone di Protezione Speciale caratterizzate da zone umide, mentre è assente un divieto generalizzato su tutto il territorio nazionale. La promozione di specifica campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche rientra tra le azioni che la Regione Calabria potrà in essere. L'obiettivo è di giungere ad un'auspicabile sostituzione delle



munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la protezione delle Specie Migratrici (CSM), rinviando il definitivo divieto all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale.

Caccia sulla spiaggia del mare

In merito a quanto richiamato dall'I.S.P.R.A. circa la presenza ed avvenuta istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in base a quanto disposto dall'art.21, comma 2, della Legge n.157/92, occorre precisare che la Regione, con delibera di G.R. n° 4715 del 20/12/1993 ha formalmente ottemperato alla istituzione di tali zone che successivamente sono state incrementate di fatto in ragione della successiva istituzione di ^{BURON VESUVIO 1 Agosto 2021} vario titolo e che, di seguito, vengono riassunte: Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Regionale delle Serre, Parco Nazionale dell'Aspromonte. Come ben desumibile dalla consistente copertura della catena appenninica il grado di protezione risulta ben assicurato. Le aree di protezione esterne ai Parchi vengono, inoltre, implementate nei mesi di settembre e gennaio dalla presenza di quelle classificate IBA presenti sul territorio calabrese quali: Marchesato e foce Neto (IBA n°149); Alto Jonio Cosentino (IBA n.144); Costa Viola e Aspromonte (IBA n.150) sulle quali si applica la disciplina di cui al DPR 357/97 e della **VINCA sul Calendario Venatorio 2021-2022**. Inoltre e con particolare riguardo alle aree dedicate alla sosta dei migratori acquatici, si specifica che la quasi totalità delle zone in questione e presenti sul territorio regionale risultano sottoposte a divieto di caccia (Lago Angitola, Saline Joniche, Lago S.Anna, Foce fiume Neto, Foce Fiume Crati, Lago di Tarsia, Laghi della Sila,) Tutto ciò in aderenza alla norma dettata dalla Legge 157/92. La Regione Calabria ha provveduto nel corso dell'istruttoria per la redazione del Calendario a inviare a ISPRA l'elenco completo delle aree protette vigenti in Regione Calabria, si ritiene quindi di aver consentito a ISPRA la valutazione dell'adempimento relativo all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Considerazioni conclusive.

E' infine da rilevare che la Regione Calabria ha dato piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono nel proprio territorio rispetta le specifiche misure di attenuazione stabilite dalle disposizioni regionali di recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.



In particolare il sistema regionale delle zone protette è stato nel tempo aggiornato e rivisto con i seguenti provvedimenti:

- Delibera Giunta Regionale 729 del 9.11.2010;
- Delibera Giunta Regionale 117 del 8.04.2014;
- Delibera Giunta Regionale 167 del 29.04.2014;
- Delibera Giunta Regionale 243 del 30.05.2014;
- Delibera Giunta Regionale 462 del 12.11.2015;
- Delibera Giunta Regionale 78 del 17.03.2016;
- Delibera Giunta Regionale 79 del 17.03.2016;
- Delibera Giunta Regionale 277 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 278 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 279 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 280 del 19.07.2016;
- Delibera Giunta Regionale 322 del 9.08.2016;
- Delibera Giunta Regionale 323 del 9.08.2016;
- Delibera Giunta Regionale 329 del 9.08.2016;
- Delibera Giunta Regionale 543 del 16.12.2016;
- Delibera Giunta Regionale 227 del 29.05.2017;
- Delibera Giunta Regionale 448 del 29.09.2017;
- Delibera Giunta Regionale 537 del 15.11.2017;
- Delibera Giunta Regionale 73 del 9.03.2018;
- Delibera Giunta Regionale 378 del 10.08.2018.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

E' altresì da rimarcare che il calendario faunistico venatorio 2021/2022 risulta coerente e conforme agli indirizzi del Piano Faunistico Venatorio Regionale tuttora in vigore a sensi dell'art. 5, comma 4 bis e 4 ter, L.R.C. 9/1996 e ss.mm.ii. (TAR Calabria, Sez. I, ord. 13.9.2019 n. 337; conforme Consiglio di Stato, Sez. III, ord. n. 5249/2019 - TAR Calabria, Sez. I Sentenza 9.04.2021 n. 750) e ai Piani Faunistico Venatori Provinciali che sono entrati a farne parte a seguito del



trasferimento delle funzioni in materia di caccia, come da L.R.C. n. 14/2015 di recepimento della legge n. 56/2014, che sono stati sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, cui inerisce la Valutazione di Incidenza Ambientale, la cui validità non ha alcuna scadenza temporale (PFVP Catanzaro decreto 17393 del 6.12.2012; PFVP Cosenza decreto 2764 del 4.4.2011; PFVP Crotone decreto 13866 del 7.11.2011; PFVP Reggio Calabria decreto 11892 del 3.7.2013; PFVP Vibo Valenzia decreto 14247 del 7.12.2015).

Del resto trattandosi di calendario venatorio e dunque di provvedimento di mera natura applicativa della cornice pianificatoria presupposta (TAR Lombardia, Sez. II, 9.4.2014 n. 365), per costante giurisprudenza, non è sottoposto a nuova Valutazione di Incidenza Ambientale (TAR Marche, Sez. I, 5.4.2017 n. 271; Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.9.2017 n. 4327), come peraltro è stato riconosciuto dalla Direzione Generale del MATTM con nota prot. n. 22409 del 30.3.2020, sulla cui assoggettabilità, Peraltro, il TAR CALABRIA con la richiamata Sentenza n. 750 pubblicata il 9.04.2021, con riferimento al Calendario della stagione 2020/21, ha sospeso il giudizio in attesa che venga definito il ricorso pendente presso il TAR del Lazio (n. 2064/2020) proposto tra gli altri dalla Federcaccia, avverso le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza*, nella parte in cui si assoggettano anche i Calendari Venatori.

Tuttavia, questo Ufficio ad abundantiam e "tuzioristicamente" ha ritenuto comunque di assoggettare ad uno screening di primo livello e semplificato, come indicato dalle predette Linee Guida Nazionali sulla V.inc.A. il presente Calendario i cui esiti sono acquisiti dall'atto deliberativo di approvazione.

Opere citate

Alessandro Andreotti , Lionello Bendini , Dario Piacentini & Fernando Spina(2001). Redwing *Turdus iliacus* migration in Italy: An analysis of ringing recoveries, *Ringing & Migration*, 20:4, 312-319, DOI: 10.1080/03078698.2001.9674257

Arizaga J, Crespo A, Telletxea I, Ibáñez R, Díez F, Tobar JF, Minondo M, Ibarrola Z, Fuente J, Pérez JA (2014) Solar/Argos PTTs contradict ring-recovery analyses: Woodcocks wintering in Spain are found to breed further east than previously stated. *J Ornithol* 156:515-23. doi: 10.1007/s10336-014-1152-7

BirdLife International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.



Bon M. & Basso M. 2018. Relazione Tecnica Censimenti Invernali Uccelli Acquatici. https://www.faunistiveneti.it/wpcontent/uploads/2019/05/2018_Bon_e_Basso_svernanti_2018_venezia.pdf

Boos, M., Zimmer, C., Carriere, A., Robin, J. P., & Petit, O. (2007). Post-hatching parental care behaviour and hormonal status in a precocial bird. *Behavioural processes*, 76(3), 206-214.

Boos, M., Auroy, F., Zimmer, C., Liukkonen, T., Poulin, N., Petit, O., & Robin, J. P. (2010). Brood Desertion in Ducks: The Ecological Significance of Parental Care for Offspring Survival. *Wildlife Biology in Practice*, 6(2), 96-107.

www.eurobirdportal.org/

European Commission. Habitat Committee & Expert Group on Birds and Habitat Directives. Library. KCD Documents. Maps. (<https://circabc.europa.eu/ui/group/fcb355ee-7434-4448-a53d-5dc5d1dac678/library/6234813f-ac8e-4466-a961-6edb579cdeb7>)

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Giunchi D., Baldaccini N.E., Lenzone A., Luschi P., Sorrenti M, Cerritelli G., Vanni L. .2018. Spring migratory routes and stopover duration of satellite-tracked Eurasian Teals *Anas crecca* wintering in Italy. *IBIS* (2018) doi: 10.1111/ibi.12602

www.iucnredlist.org/details/

Leyrer, J., Brown, D., Gerritsen, G., Hötker, H. and Ottvall, R. (compilers). (2018) International Multispecies Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe (2018-2028). Report of Action A13 under the framework of Project LIFE EuroSAP (LIFE14 PRE/UK/002). NABU, RSPB, VBN and SOF.

Longoni V & Fasola M 2018. *Le popolazioni di Uccelli Acquatici Svernanti in Lombardia, 2018*. Regione Lombardia, Milano.

Marx M., Korner-Nievergelt F., Quillfeldt P. 2016. Analysis of ring recoveries of European Turtle Doves *Streptopelia turtur* — flyways, migration timing and origin areas of hunted birds. *Acta Ornithol.* 51: 55–70.

Morganti M., Mazzoleni A., Labate A., Sorrenti M., Rubolini D.;2019. Svernamento e migrazione pre-nuziale della cesena in Lombardia: uno studio pluriennale condotto mediante radiotelemetria satellitare. XX Convegno Nazionale di Ornitologia. Napoli 23-28 settembre 2019. <https://www.doppiavoce.com/images/Doppiavoce-XX-CIO-web.pdf>

Muscianese E., Martino G., Sgro P., Scebba S. and Sorrenti M. 2018. Timing of pre-nuptial migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* in Calabria (southern Italy). *Ring* 40: 19-30.

Nardelli R., Andreotti A., Bianchi E., Brambilla M., Brecciaroli B., Celada C., Dupré E., Gustin M., Longoni V., Pirrello S., Spina F., Volponi S., Serra L., 2015. Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 219/2015.

Report Articolo 12 Direttiva 147/2009/CE 2013-2018. EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive. <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

Rete Rurale Nazionale & Lipu (2021). Calabria – Farmland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2020.

Rete Rurale Nazionale & LIPU (2018). Uccelli comuni delle zone agricole in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2017.

Rete Rurale Nazionale & Lipu (2015). Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014. Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

Scebba S., Soprano M., Sorrenti M. 2014. Timing of the spring migration of the Song Thrush *Turdus philomelos* through southern Italy. *Ring* 36: 23-31.

Scebba S., La Gioia G., Sorrenti M. 2015 "Indagine sulla data d'inizio della migrazione prenuziale del Tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Puglia" Scebba & La Gioia 2015, UDI XL 2015, 5-15).

Scebba, S. & Oliveri Del Castillo, M. 2017. Timing of Song Thrush *Turdus philomelos* on pre-nuptial migration in southern Italy. – *Ornis Hungarica* 25(2): xx–xx DOI: 10.1515/orhu- 2017-00xx

Sergiacomi U., Lombardi G., Velatta F., Convito L., Carletti C., Croce M., La Porta G.. 2019. Bozza Piano Faunistico Regione Umbria 2019-2023. http://www.regione.umbria.it/ambiente/in-evidenza/-/asset_publisher/bpgr4DN6kAyb/content/valutazione-ambientale-strategica-sul-piano-faunisticovenatorio-regionale-2019-2023-avvio-della-fase-di-consultazione-con-il-pubblico

Souchay G, Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. *PLoS ONE* 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone.0163850.

Tedeschi A., Sorrenti M., Bottazzo, Spagnesi M., Telletxea I., Ibàñez, R., Tormen N., De Pascalis F., Guidolin L., Rubolini D., 2020. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock, *Current Zoology*, Volume 66, Issue 2, April 2020, Pages 155–163, <https://doi.org/10.1093/cz/zoz038>

Tramontana D., Giannerini S., Sergiacomi U., Sorrenti M.. 2017. Movimenti del tordo bottaccio *Turdus philomelos* in Umbria nel periodo invernale e primaverile. Poster XIX Convegno Nazionale di Ornitologia. Torino. 2017. <http://www.gpso.it/news/tichodroma/tichodroma-vol-6-2017/>

Wetlands International., 2021. <http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8>

Università di Milano –Federazione Italiana della Caccia-Associazione Amici di Scolopax Progetto Scolopax Overland. 2021. Relazione attività 2020-2021.

Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.

Zenatello M., Baccetti N., Luchetta A., 2021. International Waterbird Census Report. Italy 2009-2018. <https://www.medwaterbirds.net/page.php?id=46>.

Burc n. 65 del 11 Agosto 2021

h